

BANDO A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI «COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI 36 ALLOGGI A MACCHIA GIOCOLI, NEL COMUNE DI POTENZA»

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI PERVENUTE A TUTTO IL 05.02.2018

Quesito 1: Buongiorno, in merito alla procedura per i "Lavori di costruzione di un fabbricato per 36 alloggi a Macchia Giocoli nel Comune di Potenza", in riferimento alla categoria OS4 essendo essa di importo inferiore al 10% del totale complessivo e inferiore a 150.000,00€ ritenuta quindi non a qualificazione obbligatoria, possiamo partecipare senza esserne in possesso dichiarandone pertanto il subappalto al 100% ad impresa qualificata senza indicare il nominativo dell'eventuale subappaltatore?

Risposta: La categoria OS4 è a qualificazione obbligatoria, tuttavia essendo l'importo della lavorazione inferiore a € 150.000,00 non è necessario essere in possesso dell'attestato SOA ma è sufficiente il possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo di cui all'art. 90 del regolamento 207/2010 (Cfr. nota (**)) a pag. 15 del Disciplinare di gara). Inoltre poiché l'importo di tale categoria è inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori la stessa può essere interamente subappaltata a impresa qualificata nel rispetto del limite di cui all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (Cfr. art. 14 punto 4 del Disciplinare a pag. 19). In quest'ultimo caso, se il partecipante non è in possesso della qualificazione nella categoria subappaltata, lo stesso deve possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente. (Cfr. ultimo capoverso pag. 15 del Disciplinare). Nel caso in oggetto non ricorrono i presupposti che obbligano alla indicazione della terna di subappaltatori ex art. 105, comma 6, D.Lgs. 50/2016.

Quesito 2: Con riferimento alla procedura in oggetto si chiede quali siano - oltre ai necessari requisiti generali - "gli altri requisiti di partecipazione" che devono essere posseduti dai soggetti consorziati indicati quali esecutori dell'appalto - come previsto al punto 3, lett. b, pag. 17 del disciplinare - nel caso in cui a partecipare alla gara sia un consorzio di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016.

Per quanto superfluo sia osservarlo, si rammenta che, nel caso di consorzi ex art. 45, co. 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, "I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi (i consorzi, quindi, e non le consorziate ndr) con le modalità previste dal presente codice".

Pertanto, l'eventuale pretesa di requisiti, ulteriori a quelli generali, in capo alla consorziata parrebbe ridondante, sproporzionata e discriminatoria rispetto alla natura dei consorzi della specie citata.

Risposta: Per "gli altri requisiti di partecipazione" deve intendersi "i requisiti di cui al comma 1, lett. B)".

Quesito 3: Al fine di poter valutare la fattibilità relativa alla partecipazione alla gara relativa ai lavori di costruzione di un fabbricato per complessivi 36 alloggi a Macchia Giocoli nel Comune di Potenza, vi chiedo se la certificazione ISO 14001 e la certificazione SA 8000:2014 richiesta come requisito di partecipazione, è sufficiente che sia posseduta solo dal consorzio stabile costituito ai sensi dell'art.45 c.2 del d.lgs. 50/20016 che parteciperà all'appalto, oppure anche dall'impresa consorziata che il consorzio stabile indicherà per l'esecuzione dei lavori. In attesa porgo distinti saluti.

Risposta: *E' sufficiente che tali requisiti li possenga il consorzio stabile.*

Quesito 4: In merito alle certificazioni ISO14001 o registrazione EMAS e la certificazione SA8000:2014, si chiede se le stesse sono vincolanti ai soli fini di attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica o devono essere posseduti a pena di esclusione del concorrente?

Risposta: *I requisiti di cui al comma 2 lett. D) dell'art. 11 del disciplinare di gara devono essere posseduti ai fini dell'ammissione alla gara.*

Quesito 5: in riferimento al bando in oggetto CUP F39C10000430002, si chiede, se per il requisito richiesto all'art 11 comma 1 lettera D, relativo certificazione SA 8000:2014, è sufficiente la sola certificazione senza accreditamento.

Risposta: *Per il rispetto del requisito è sufficiente la sola certificazione SA 8000:2014.*

Quesito 6: La scrivente società intende partecipare alla procedura di cui all'oggetto, ed in seguito ad una attenta lettura del Disciplinare di gara, richiede pertanto chiarimenti con la formulazione dei seguenti quesiti:

1. Premesso che la scrivente società si trova nelle seguenti condizioni (a+b+c):
 - a) Possesso della certificazione SOA categoria OG11 classifica III sufficiente a soddisfare le richieste categorie OS28 classifica II ed OS30 classifica I (vedi art. 21 lett. "c" del disciplinare di gara);
 - b) Possibilità della scrivente società, di potersi avvalere dei requisiti di altra azienda relativamente alla certificazione SOA categoria OG1 classifica IV (vedi art. 13 comma 1 del disciplinare di gara);
 - c) Subappalto per le restanti categorie OS4 classifica I ed OS21 classifica II (vedi art. 14 comma 4 del disciplinare di gara);Si chiede pertanto, se le condizioni sopra esposte relativamente ai requisiti di ordine tecnico-professionale, possono ritenersi soddisfatti;
2. In caso di esito positivo del quesito n. 1 e considerata la volontà di voler subappaltare le categorie OS4 classifica I ed OS21 classifica II, visto quanto richiamato dall'art. 105 comma 6, relativo all'obbligo di nominare la terna di subappaltatori, solo in caso di superamento della soglia di cui all'art. 35 o in caso di attività esposte a rischio di infiltrazioni mafiose. Si chiede, visto che non si ricade in tali situazioni, se bisogna indicare in fase di gara le ditte a cui affidare il subappalto oppure come richiamato all'art. 14 comma 2 è possibile 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative attività depositare il contratto di subappalto e la relativa documentazione sui requisiti richiesti agli eventuali subappalti. In attesa di un Vs. gentile cenno di riscontro relativamente ai due quesiti posti, colgo l'occasione per porgere

- Risposta:
- 1 Nelle condizioni esposte non sarebbero soddisfatti i requisiti di capacità economico-finanziarie e tecnico-professionale. Non essendo in possesso della qualificazione nelle categorie OS4 ed OS21, essendo queste ultime SIOS che incidono ciascuna per meno del 10% sull'importo totale dei lavori, l'operatore può subappaltare le stesse per l'intero importo richiesto a condizione che possedga i requisiti mancanti relativi a ciascuna categoria oggetto di subappalto con riferimento alla categoria prevalente. In tale ipotesi nella categoria prevalente bisogna possedere la classifica IVbis essendo la somma degli importi delle lavorazioni relative alle categorie OG1, OS4 e OS21 pari ad € 3.334.323,40 e che tale importo non può essere soddisfatto con la classifica IV nella categoria OG1.
 - 2 In caso di eventuale subappalto non sarebbe necessario indicare la terna di subappaltatori in sede di offerta.

Quesito 7: Buon pomeriggio, per la procedura "PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI «COSTRUZIONE DI UN FABBRICATO PER COMPLESSIVI 36 ALLOGGI A MACCHIA GIOCOLI, NEL COMUNE DI POTENZA» CIG: 7347309730 in caso di raggruppamento temporaneo (RTI) si richiede di conoscere se la certificazione secondo la norma ISO14001 deve essere posseduta solo dall'impresa capogruppo oppure anche dalla mandante, grazie.

Risposta: La certificazione di cui all'art. 11 comma 1 lettera D) del disciplinare di gara deve essere posseduta da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento, la consorzio, alla rete o al gruppo (cfr. art. 11 comma 2 lett. a) del disciplinare di gara).

Il Responsabile del Procedimento
ing. Rocco Onorati